

STATUTO

SOCIETA' DEL PATRIMONIO PER LA MOBILITA' VENEZIANA S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VENEZIA VE VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA' 396

Codice fiscale: 03493940278

Numero Rea: VE - 312980

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-01-2009 - Statuto completo	2
--	---

Variazione Capitale Sociale a seguito versamento da parte del Socio Comune di Venezia di €999.962 in data 24/12/08

**Società del Patrimonio
Per la mobilità veneziana S.p.A.**

STATUTO

Titolo I

TITOLO I - Denominazione, oggetto, sede e durata

Art. 1 - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge 448 del 2001, comma 9, è costituita una società per azioni, sotto la denominazione:

**"Società del patrimonio
per la mobilità veneziana
S.p.A."**

Art. 2 - Le attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società sono:

A) la gestione e lo sviluppo del patrimonio e di ogni struttura, mobile o immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata ad essere utilizzata per:

- l'esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale, interregionale ed internazionale, pubblico o privato, su gomma, ferro o via acqua;
- l'esercizio di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose, quali i servizi di parcheggio e sosta di veicoli in genere, i servizi inerenti i sistemi di interscambio e le strutture attinenti l'intermodalità;
- l'esercizio di attività connesse alle precedenti quali, ad esempio, posti di ristoro e centri commerciali nelle stazioni viaggiatori e simili.

La gestione deve essere intesa come l'acquisizione sotto qualsiasi forma, la rivendita, permuta, locazione, concessione d'uso, locazione finanziaria, comodato, ecc. di beni che possano costituire reti, impianti, dotazioni, strutture ed infrastrutture come sopra finalizzate.

B) Attività di progettazione, per mezzo di soggetti abilitati, realizzazione, messa in servizio di sistemi di trasporto rapido di massa (tranvie, linee metropolitane, sistemi automatizzati di trasporto, ecc.) e di infrastrutture legate alla mobilità;

C) La programmazione ed attuazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali mirati a soddisfare il relativo fabbisogno della società di gestione del trasporto pubblico locale così come dalla stessa individuato, necessario per dare attuazione ai nuovi piani di sviluppo del trasporto pubblico, nonché il relativo reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività di acquisto, di vendita, di gestione economica e di Amministrazione di terreni e di beni immobili sia rustici, sia urbani che industriali. A tal fine potrà commettere a terzi la costruzione di immobili per conto proprio e altrui. Potrà inoltre, sia per conto proprio o di terzi, eseguire lavori di costruzione di edifici civili, industriali e commerciali anche prefabbricati, ristrutturare ed eseguire manutenzione su edifici e fabbricati in genere.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi ed alle attività di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati ed alle attività svolte.

La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi ed attività assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili a propri fini.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti

Variazione Capitale Sociale a seguito versamento da parte del Socio Comune di Venezia di € 999.962 in data 24/12/08

predetti.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La Società potrà ottenere prestiti dai soci sia fruttiferi che infruttiferi di interessi secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

La Società può operare sia in Italia sia all'estero.

La Società può assumere o conferire appalti e subappalti, assumere e conferire agenzie e rappresentanze per i beni e servizi oggetto della propria attività.

Art. 3 - La Società ha sede legale in Venezia.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, sezioni e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Il domicilio legale degli azionisti, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 5 - La durata della Società è fissata sino al 31.12.2029 (trentuno dicembre duemilaventinove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, secondo le norme di Legge.

TITOLO II - Capitale sociale/Azioni

Art. 6 - Il Capitale Sociale è fissato in Euro 36.604.692 (trentaseimilioneiseicentoquattromilaseicentonovantadue) ed è diviso in n. 494.658 (quattrocentonovantaquattromilaseicentocinquantotto) azioni ordinarie, ciascuna di Euro 74,00 (settantaquattro).

Art. 7 - Il trasferimento di azioni potrà avvenire solo a favore di Enti Locali. Nel caso di cessione di azioni a non soci, gli azionisti hanno diritto di prelazione a parità di condizioni.

Gli azionisti che intendono trasferire titoli azionari dovranno darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nome dell'acquirente e le condizioni di vendita, nelle quali il prezzo dovrà essere espresso in denaro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce, dovrà entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della lettera, dare comunicazione dell'offerta agli altri azionisti per iscritto mediante raccomandata A.R.; con la stessa comunicazione dovrà essere fissato un termine di 30 (trenta) giorni per esercitare il diritto di prelazione, tale termine decorrerà dal momento del ricevimento da parte degli azionisti delle comunicazioni spedite dall'Organo Amministrativo.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare la propria decisione nel termine di 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento delle comunicazioni spedite da parte dell'organo Amministrativo, a mezzo Raccomandata A.R. indirizzate all'Organo Amministrativo ed al cedente.

Gli azionisti che intendono avvalersi della prelazione dovranno precisare se e quante azioni in più intendono acquistare in caso di rinuncia degli altri azionisti aventi diritto alla prelazione.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata esercitata la prelazione sia inferiore a quello dell'offerta questa si intenderà rinunziata per la totalità e l'offerente sarà libero di cedere le proprie azioni a terzi.

Per le comunicazioni da effettuarsi tramite Raccomandata A.R. entro i termini sopra citati, fa fede agli effetti del rispetto della data di invio, la data risultante dal timbro postale.

Art. 8 - Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente di una consolidata capacità economico finanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:

- a) Assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i tre esercizi precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e fallimentari;
- b) Rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di credito;
- c) Assenza delle condizioni di cui al decreto legislativo n° 358 del 1992 in capo all'acquirente, ai legali rappresentanti, amministratori o dirigenti.

Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla

Variazione Capitale Sociale a seguito versamento da parte del Socio Comune di Venezia di € 999.962 in data 24/12/08

**comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.
Il diniego di gradimento deve essere motivato.**

Art. 9 - L'Assemblea può, a norma di legge, istituire categorie di azioni aventi diritti diversi, nonché deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili stabilendo con l'occasione la disciplina che le regola.

TITOLO III – Assemblea dei Soci

Art. 10 -L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, fatta salva la possibilità di recesso dei soci assenti o dissenzianti nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale purché siti nel territorio dell'Unione Europea.

L'Assemblea potrà regolarmente svolgersi anche in audioconferenza e/o audiovideoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: (I) accertare l'identità personale e la legittimazione degli intervenuti, (II) regolare lo svolgimento dell'adunanza, (III) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter consultare, ricevere e scambiarsi documenti attinenti gli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; in ogni caso, la riunione sarà ritenuta svolta in quel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Art. 11 - L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria potrà essere a discrezione dell'Organo amministrativo convocata in uno dei seguenti modi:

- con avviso comunicato con raccomandata A.R. da far pervenire almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- con avviso pubblicato almeno in uno dei seguenti quotidiani Gazzettino di Venezia o La Nuova Venezia almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;

In mancanza delle formalità l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366, commi 4 e 5.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni o, nei casi previsti dalla legge come nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e per particolari esigenze riferite alla struttura ed oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 codice civile nonché:

- Ø sulla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione oltre che sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
- Ø sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sul relativo compenso;
- Ø sulla nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Ø sulla relazione previsionale e programmatica annuale contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata dal Consiglio di Amministrazione;
- Ø sugli indirizzi generali concernenti le strategie e le politiche economiche e finanziarie e di sviluppo della Società, ferme restando le competenze del Consiglio di Amministrazione;
- Ø sull'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;

Variazione Capitale Sociale a seguito versamento da parte del Socio Comune di Venezia di € 999.962 in data 24/12/08

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale presente, escluse dal computo le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto nell'Assemblea medesima .

I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide le modalità di elezione alle cariche sociali.

Art. 12 - Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

Art. 13 - Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione.

Art. 14 - Nel caso di emissione di azioni privilegiate, o di attribuzione di azioni di godimento, l'Assemblea dei soci che le delibererà potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle rispettive azioni.

Art. 15 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o di chi ne fa le veci, i presenti eleggono il proprio Presidente a maggioranza semplice del capitale presente.

Nello stesso modo verrà nominato un segretario, anche non Socio, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di Legge, da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, nonché la validità della costituzione dell'Assemblea.

Art. 16 - L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 codice civile.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima .

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

TITOLO IV – Amministrazione e rappresentanza

Art. 17 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 5, la cui precisa determinazione è riservata all'Assemblea.

La nomina degli Amministratori spetta all'Assemblea, salvo per i primi Amministratori nominati nell'atto costitutivo.

Ai Soci fondatori è riservata la maggioranza dei consiglieri di Amministrazione. Al fine di una adeguata rappresentanza dei Soci fondatori la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione terrà conto dell'entità delle rispettive partecipazioni.

L'Assemblea ordinaria, ad ogni rinnovazione del Consiglio, stabilisce il numero degli Amministratori da nominarsi.

Essi durano in carica fino al giorno della presentazione all'Assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro Amministrazione, fatta salva la possibilità di elegerli per un minor tempo.

Gli Amministratori possono anche non essere Soci.

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare uno o più amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 C.C..

Art. 18 - Il Consiglio di Amministrazione, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedere, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, che durano in carica per il periodo di durata

Variazione Capitale Sociale a seguito versamento da parte del Socio Comune di Venezia di € 999.962 in data 24/12/08

del Consiglio.

Nomina inoltre il segretario, che può anche non essere Amministratore.

In caso di assenza od impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice-Presidente, assume le funzioni di Presidente l'Amministratore più anziano di età; in assenza del segretario il Consiglio designa volta per volta chi deve farne le veci.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, o da almeno quattro Amministratori su sette, tre su cinque o due su tre, o dal Collegio Sindacale.

Art. 20 - Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente.

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax ovvero con telegramma, ovvero via posta elettronica e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nel caso di convocazione del Consiglio mediante fax, posta elettronica o altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax o telegramma, sino al giorno precedente la riunione.

Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo consigliere di amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

Le sedute del Consiglio potranno svolgersi anche in audioconferenza – audiovideoconferenza, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 11.

Art. 21 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica; esse sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente.

Devono essere assunte con la maggioranza di quattro consiglieri su cinque o di due consiglieri su tre, le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- Ø indirizzi strategici gestionali generali;
- Ø acquisto e/o cessione di partecipazioni azionarie per importi superiori a Euro 1.032.910.

Art. 22 - I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio, saranno trascritti in uno speciale registro e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in via esclusiva all'Assemblea dei soci.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 codice civile, il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore delegato. Può altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni in ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio può nominare direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tal caso, il Consiglio può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale.

Non sono comunque delegabili, oltre a quelle previste dall'art.2381, comma 4, le seguenti attribuzioni:

Variazione Capitale Sociale a seguito versamento da parte del Socio Comune di Venezia di € 999.962 in data 24/12/08

- Ø definizione degli indirizzi strategici aziendali;
- Ø definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali.
- Ø acquisto e vendita di beni mobili ed immobili per importi superiori a Euro 1.549.370,- ;
- Ø alienazione e/o acquisto di aziende e/o rami di azienda per importi superiori a Euro 1.549.370,-
- Ø prestazioni di garanzia e mutui per importi superiori a Euro 1.549.370,- ;
- Ø acquisto e vendita di partecipazioni azionarie e/o costituzione di società per importi superiori a Euro 1.032.910,- ;
- Ø designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi di società partecipate;
- Ø definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- Ø nomina, sospensione e licenziamento dei dirigenti.

Art. 24 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea e la presiede; egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

Il Presidente opera in modo da favorire lo sviluppo dell'organizzazione interna della Società ed il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici.

Rientrano tra i compiti del Presidente:

- Ø l'attuazione degli indirizzi strategici in materia societaria;
- Ø l'attuazione degli indirizzi strategici in materia di politica industriale e finanziaria.

Art. 25 – La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza negoziale e giudiziale è devoluta all'eventuale Amministratore Delegato e/o agli eventuali Direttori e Procuratori nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

TITOLO V - Collegio Sindacale

Art. 26 -L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale composto di un Presidente, di due Sindaci effettivi e di due supplenti e determina la retribuzione dei Sindaci effettivi. I Sindaci, per tutta la durata della loro carica debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2397 e 2399 C.C. e agli stessi spettano i compiti di cui agli artt. 2403, 2409 bis e 2409 ter C.C..

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia

TITOLO VI - Bilancio ed utili

Art. 27 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio di esercizio sociale composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e se previsto alla stesura della Relazione sulla gestione.

Art. 28 - Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio cui tali utili si riferiscono.

L'Assemblea potrà deliberare l'assegnazione di indennizzi, stipendi ed onorari ai componenti l'Organo Amministrativo, potrà pure deliberare che gli utili siano devoluti a formazione di riserve speciali o ad altra destinazione.

Variazione Capitale Sociale a seguito versamento da parte del Socio Comune di Venezia di € 999.962 in data 24/12/08

Art. 29 - Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno determinati dall'Assemblea stessa. I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni dalla loro esigibilità, saranno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII - Scioglimento e liquidazione

Art. 30 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO VIII - Disposizioni generali

Art. 31 - Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi speciali in materia.